

COMUNE DI CARSOLI

Provincia Dell'Aquila

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 18.07.2024

Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, nella delibera Arera n. 15/2022 e nella Carta della Qualità

Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 27.02.2026-
introduzione art. 29 bis" ulteriori agevolazioni Utenze non domestiche

Indice

CAPO I - NORME GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti	1
Articolo 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo	1
Articolo 4 - Soggetto attivo	2
Articolo 5 -Oggetto della Tari	2
Articolo 6 - Gestione rifiuti urbani	2
Articolo 7 - Modalità gestione del servizio	2
Articolo 8 - Servizi integrativi non soggetti a TARI	2
Articolo 9 - Ambito ed applicazione della TARI	3
Articolo 10 - Soggetti passivi.....	3
Articolo 11 - Esclusioni.....	3
Articolo 12 - Uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche	6
Articolo 13 - Superfici per l'applicazione della TARI	6
Articolo 14 - Aree tassabili.....	7
Articolo 15 - Locali ed aree non utilizzati.....	8
Articolo 16 - Parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 C.C.....	8
Articolo 17 - Inizio e cessazione della TARI	8
CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	9
Articolo 18 - Costo di gestione	9
Articolo 19 - Determinazione della tariffa.....	9
Articolo 20 - Composizione ed articolazione della tariffa	10
Articolo 21 - Classi di contribuenza	10
Articolo 22 - Particolari applicazioni della tariffa.....	11
Articolo 23 - Tariffa giornaliera	11
Articolo 24 - Occupanti le utenze domestiche	12
CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	12
Articolo 25 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche	12
Articolo 26 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche	13
Articolo 27 - Riduzioni servizio limitato.....	15
Articolo 28 - Applicabilità delle riduzioni	15
Articolo 29 - Ulteriori Agevolazioni	15
Articolo 29 bis -Ulteriori Agevolazioni Utenze non domestiche.....	16
CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	17
Articolo 30 - Obbligo di dichiarazione	17
Articolo 31 - Riscossione.....	20
Articolo 32 - Rateizzazione degli avvisi bonari.....	21
Articolo 33 - Funzionario responsabile	21
Articolo 34 - Accertamenti	22
Articolo 35 - Sanzioni	23
Articolo 36 - Reclami, richieste di informazioni e rettifica degli importi.....	263
Articolo 37 - Rimborsi e compensazioni.....	25
Articolo 38 - Interessi	26
Articolo 39 - Tributo provinciale.....	26

<i>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</i>	26
Articolo 40 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	26
Articolo 41 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	26
Articolo 42- Trattamento dati personali	27

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2- Definizione e classificazione dei "rifiuti"

1. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TUA ovvero Testo Unico Ambiente).

Articolo 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Soggetto attivo

5. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5 - Oggetto della Tari

1. La TARI costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le attività relative alla TARI sono le seguenti:
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
3. L'introduzione della TARI applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

Articolo 6 - Gestione rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 7 - Modalità gestione del servizio

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante affidamento a società esterna scelta a norma di legge.
2. Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto all'intero del territorio comunale sia da Ditta esterna affidataria sia in economia mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 8 - Servizi integrativi non soggetti a TARI

1. Il Comune, anche attraverso Azienda affidataria, può istituire applicando i normali costi di mercato se dovuti, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

Articolo 9 - Ambito ed applicazione della TARI

1. La TARI è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs 152/2006 e susseguente D.lgs 205/2010 nel quale vengono indicate le competenze dei comuni.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 10 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune. In caso di pluralità di possessori, occupanti o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARI.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 11 - Esclusioni

1. Con espresso rinvio a quanto disposto all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies, del TUA, sono esclusi dai rifiuti urbani e non concorrono al calcolo del costo del servizio, come quota fissa e variabile, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione o demolizione.
2. Resta ferma la possibilità, per le utenze del comma precedente, che svolgono attività simili a quelle riportate nell'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, anche simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, ovvero che producono i rifiuti elencati nel citato TUA, di concordare modalità di adesione su base volontaria al servizio pubblico di raccolta. Tale scelta si desume qualora le utenze di cui al presente articolo continuino a conferire al servizio pubblico i rifiuti corrispondenti per natura e tipologia a quelli urbani.
3. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente con nota 10249 del 2 febbraio 2020, sono da considerare rifiuti urbani prodotti in ambito domestico le macerie di demolizione, purché di piccole quantità e relative ad interventi diretti effettuati in economia, senza l'intervento di operatori economici esterni. Tali rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.
4. Rientrano nella disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole per connessione, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agriturismi e agro-industriali, per natura e tipologia corrispondenti a quelli di elencati nel TUA.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità.
6. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
 - c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e. soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - f. le superfici di balconi e terrazzi;
7. Sono inoltre escluse:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
 - b. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - c. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - d. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
 - e. nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, all'art. 25 del presente regolamento sono individuate le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

Art. 12 -Uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del D. Lgs.vo n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono, in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salvo la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers e il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, parte dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere a usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi

di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. L'esenzione in via previsionale dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione, da inviare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il soggetto tenuto al pagamento del tributo per l'utenza non domestica, che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione verrà comunicata all'utente l'esito della verifica.
11. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, i contribuenti saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
12. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
13. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Articolo 13 - Superfici per l'applicazione della TARI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Fino all'attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a

condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 14 - Aree tassabili

1. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. La superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
6. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
7. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
8. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali, secondari e d accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di

collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;

- tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

9. Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

Articolo 15 - Locali ed aree non utilizzati

1. La TARI è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.
2. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati o di arredamento o di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica, distintamente considerati.
3. I locali per abitazione con presenza di arredo, ma non collegati ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas), sono equiparati alle pertinenze.
4. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 16 - Parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 C.C.

1. Le parti di uso comune del fabbricato utilizzate in via esclusiva, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali agevolazioni tariffarie del soggetto passivo.

Articolo 17 - Inizio e cessazione della TARI

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al seguente art.31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 18 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dalla legge e dagli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Articolo 19 - Determinazione della tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La determinazione della tariffa avviene, in conformità al Piano Economico Finanziario, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata dalla normativa nazionale.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 20- Composizione ed articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.
3. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 21 - Classi di contribuenza

Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE		
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente		
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti		
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti		
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti		
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti		
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti		

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE		
und01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		
und02	02. Cinematografi, teatri		
und03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
und04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
und05	05. Stabilimenti balneari – aree scoperte operative		
und06	06. Autosaloni, esposizioni		
und07	07. Alberghi con ristorante		
und08	08. Alberghi senza ristorante		
und09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
und10	10. Ospedali		
und11	11. Agenzie, studi professionali, uffici		
und12	12. Banche e istituti di credito		
und13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
und14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
und15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
und16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
und17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere		
und18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
und19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
und20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
und21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
und22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		
und23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
und24	24. Bar, caffè, pasticceria		
und25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		

und26	26. Plurilicenze alimentari e miste		
und27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
und28	28. Ipermercati di generi misti		
und29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
und30	30. Discoteche, night club – sale video giochi-		
Und31	31. Bed & Breakfast		

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività come sopra classificate viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o in caso di divergenza sulla base dell'attività effettivamente svolta. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

L'elencazione delle categorie indicate ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Articolo 22 - Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Articolo 23 - Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ed è compresa nel Canone Unico Patrimoniale di cui all'art.1, comma 816 e ss., Legge n.160/2019.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 24 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o, qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.
4. Nel caso di abitazioni a disposizione, condotte da soggetti residenti nel Comune, ove non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.
5. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2 (due).
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 occupante.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 25 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
 - a. le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 20

%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente, di apposita istanza, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo (soggetti residenti) nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore.

2. La riduzione di cui al presente articolo, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza, cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo	Riduzione della quota variabile del tributo
Fino a 2 kg/mq	10%
Da 2 kg/mq a 5 kg/mq	20%
Da 5 kg/mq a 10 kg/mq	25%

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenti annualmente specifica istanza al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

5. In caso di produzione promiscua di rifiuti speciali e urbani, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie non tassabile, viene applicata una riduzione forfettaria sulla superficie imponibile secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVITÀ	% riduzione
Lavanderie e tintorie	30
Laboratori fotografici, eliografie	30
Officine per riparazioni auto,moto, macchine agricole,gommisti, elettrauto	50
Laboratori analisi, radiologici ed odontotecnici, ambulatori medici e dentistici	40
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose e similari, tipografie ,stamperi e similari	30
Carrozzerie, serigrafie, falegnamerie , marmisti	50
Officine di carpenteria metallica	50
Attività artigianali,industriali con capannoni di produzione	50

La riduzione forfettaria sulla superficie imponibile viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri, allegando idonea documentazione alla dichiarazione di cui all'art. 31, l'ordinaria produzione e l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
7. Per fruire dell'agevolazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando le planimetrie dettagliate e l'ulteriore documentazione utile;
 - comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento delle superfici imponibili di cui al presente articolo.

8. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 20%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.

Articolo 27 - Riduzioni servizio limitato

1. Per le utenze ubicate fuori della zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la TARI è dovuta in misura pari:
 - a. Al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta non supera metri 700;
 - b. Al 30% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta supera metri 700;
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti interessati da forma di raccolta domiciliare o di prossimità.
3. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di igiene urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell' 80 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio igiene urbana che rilascia ricevuta dell'originale, comunicando all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 28 - Applicabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.
2. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il primo gennaio dell'anno successivo al periodo delle condizioni, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 29 – Ulteriori Agevolazioni

1. Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere

economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

2. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo, a differenza delle precedenti, avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. L'agevolazione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto ed applicata alla prima scadenza utile.
4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
5. L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'articolo 31 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

Articolo 29 bis-*

Ulteriori Agevolazioni Utenze non domestiche

1. Al fine di promuovere l'insediamento di nuove attività economiche nel territorio comunale viene riconosciuta una riduzione del 50% sulle tariffe TARI ai titolari di utenze che stabiliscano la propria sede operativa o aprano una nuova unità locale nel comune di Carsoli.
- 2) La predetta agevolazione, previa presentazione di apposita denuncia, viene riconosciuta per l'avvio di attività rientranti nei codici ATECO lett. C, G. e I, per un periodo di n. 3 anni decorrenti dalla data di apertura.
- 3) Restano escluse dalla agevolazione definita al comma 1 le utenze non domestiche già attive sul territorio ad eccezione dell'ipotesi in cui per l'ampliamento dell'attività esercitata, vengano utilizzati immobili non occupati, e dunque non assoggettati al pagamento della TARI, dal 01.01.2024.
- 4) Al fine di assicurare sostegno ai titolari delle piccole attività "di vicinato" situate nel territorio delle frazioni, viene riconosciuta una riduzione del 20% delle tariffe TARI annualmente deliberate.
- 5) La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente deliberati dall'Organo consiliare.

*Il presente articolo, introdotto con delibera consiliare n. 9 del 27.02.2026, entra in vigore il 01.01.2026.

CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 30 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni** solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere presentata in uno dei seguenti modi. La denuncia si

intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

Modalità	Recapito
Posta ordinaria	COMUNE DI CARSOLI-Piazza della Libertà 1 -67061 Carsoli – AQ -
PEC	comune.carsoli@pec.it
E-mail	tributi@comune.carsoli.aq.it ufficiotributi@comune.carsoli.aq.it
Consegna a mano allo sportello sito in	Piazza della Libertà 1 -67061 Carsoli – AQ -
Orari e giorni apertura sportello	Come previsto nella sezione Servizio di gestione dei rifiuti urbani del portale amministrazione trasparente del sito web dell'Ente.
Sportello online accessibile dal sito internet	https://www.comune.carsoli.aq.it/contenuti/1507283/sportello-evoluto-online-unicumdata

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

8. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il

termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo dovuto dal contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.

12. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

13. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

Articolo 31 – Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).

4. Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce annualmente i termini di scadenza della Tari con la delibera di approvazione delle tariffe.

5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Tutte le informazioni relative alle modalità e periodicità di pagamento degli importi dovuti sono reperibili sul sito del comune, nella sezione “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” del portale Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 32 - Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 31 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati a:

- a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuate dal servizio di assistenza sociale comunale.

L’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro.

La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell’importo che si intende rateizzare.

La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, la data cui fare riferimento rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Articolo 33 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici e, disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 34 - Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 160 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano pari o superiori a € 100,00, il contribuente può richiedere una rateizzazione.
5. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
6. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre euro 6.000,00: fino a trentasei rate mensili.
7. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di dilazione. Sull'importo delle rate successive, sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Si decade dal beneficio della rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e non è ammessa ulteriore dilazione, fermo restando l'obbligo di pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 30 giorni.

Articolo 35 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'ufficio tributi, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione, di cui al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 36–Reclami, richieste di informazioni e di rettifica degli importi

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 31 una richiesta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio comunale TARI e scaricabile dal sito web istituzionale dell'ente -Amministrazione trasparente – Servizio di gestione dei rifiuti urbani-.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le necessarie informazioni (dati identificativi del contribuente, codice fiscale/partita iva, recapito postale e indirizzo di posta elettronica (se possibile anche certificata) e coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito di importi non dovuti.
4. I tempi di risposta da parte del Comune sono i seguenti:
 - 30 giorni lavorativi per i reclami scritti;
 - 30 giorni lavorativi per le richieste di informazioni;
 - 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

Per quanto riguarda i reclami e le richieste scritte di informazioni relativi alle attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade devono essere inoltrate direttamente al gestore delle stesse. Qualora siano indirizzate agli uffici comunali questi provvederanno ad inoltrarli al gestore entro 5 giorni lavorativi.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato

direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, oppure l'importo a credito sia superiore all'importo dell'avviso o comunque la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale previsto dal TQRIF, l'importo verrà rimborsato tramite le coordinate indicate.

In deroga a quanto previsto dal comma 28.1, lettera b) TQRIF, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i quali è possibile sanare i propri errori oppure difendersi dagli atti ritenuti illegittimi. I principali sono:

7.1 Ravvedimento operoso

Il contribuente, che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento di un tributo, o non abbia correttamente adempiuto alla presentazione della dichiarazione, può avvalersi del ravvedimento operoso, a condizione che l'ufficio non abbia ancora contestato la violazione. In tal modo, entro i termini previsti dalla legge o dai Regolamenti dell'Ente, il contribuente potrà sanare spontaneamente la propria posizione versando il tributo, maggiorato di sanzioni ridotte e di interessi legali calcolati sui giorni di ritardo.

7.2 Autotutela

L'autotutela consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di correggere o annullare i propri atti che in sede di riesame sono riconosciuti illegittimi o infondati (es. evidente errore logico, errore sul presupposto del tributo, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza). La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente al Funzionario Responsabile o essere conseguente a un'iniziativa propria dell'ufficio. L'esercizio dell'autotutela è, comunque, una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione. L'autotutela può essere esercitata anche se è pendente un giudizio. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende il termine per la presentazione del ricorso.

L'istanza di autotutela può essere inviata al seguente indirizzo PEC: comune.carsoli@pec.it.

7.3 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa dell'ufficio ed esperito anche il tentativo di autotutela, può avviare l'iter del processo tributario.

Il ricorso, contenente i dati previsti dall'art. 18 del D.Lgs 546/1992, deve essere proposto mediante notifica all'ente nelle forme di cui agli artt. 16, commi 2 e 3 e 20 del D.Lgs. 546/1992.

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il ricorso, per le controversie

di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per le controversie di valore fino a tremila euro, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 546/1992.

In ipotesi di reclamo, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo;

Il ricorrente potrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

In merito, si evidenzia che l'articolo 16 del D.L. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'articolo 16 bis del D.Lgs. n. 546/92, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in I e II grado, con modalità telematica, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Si precisa che il suddetto obbligo non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16 bis, comma 3 bis del D. Lgs. n. 546/92); tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso (art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/92).

Per valore della lite, s'intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Il ricorso non è soggetto all'imposta di bollo mentre è dovuto il contributo unificato nel momento in cui il contribuente, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado.

Articolo 37–Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dell'utenza dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile

comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 36 del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 38 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 (due) punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 39 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Amministrazione provinciale sull'importo del tributo.

2. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione n. 16 del 31.05.2022 deve intendersi applicabile, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, ai periodi di imposta precedenti rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41 Norma di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 42. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge e i provvedimenti di ARERA in materia di regolamentazione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.